


# COSTITUZIONE

...WORK IN PROGRESS



LE MODIFICHE PIU' RECENTI

*E LE PROPOSTE DI MODIFICA*

# ***Legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1***

- ***modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione,***
- ***numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati  
da 315 a 200 senatori elettivi.***

***La legge è stata confermata dagli elettori  
nel referendum popolare tenutosi il 20 e 21/9/2020***

# ***Legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1***

➤ ***modifica dell'articolo 58, comma 1 della Costituzione:***

➤ ***Abbassamento da 25 a 18 anni dell'età  
per eleggere i componenti  
del Senato della Repubblica***

# **LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022 n.1**

*Modifica degli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale:*

Inserimento della **TUTELA DELL'AMBIENTE**  
tra i principi fondamentali della Costituzione



All'articolo 9 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il seguente terzo comma:

*«Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.*

*La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».*

## Articolo 9 vigente

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

**Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali» .**

All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

## Articolo 41 vigente

L'iniziativa economica privata e' libera.

Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente,** alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali.**»

- **Legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2**  
**Modifica all'articolo 119 della Costituzione,**

***RICONOSCIMENTO DELLE PECULIARITÀ DELLE ISOLE E IL  
SUPERAMENTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ***

*approvata il 28 luglio 2022,  
a maggioranza inferiore ai due terzi*

*Un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali  
potevano domandare che si procedesse a referendum popolare confermativo entro 3 mesi*

*Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata.*

## **Art. 119**

- 1. I Comuni, le Province, le Città` metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.*
- 2. I Comuni, le Province, le Città` metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.*
- 3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.*
- 4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città` metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.*

## Art. 119

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

**6. La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.**

7. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

PROSSIME LEGGI  
DI REVISIONE  
COSTITUZIONALI



- **Valore educativo, sociale, di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva**
- **Elezione Senato su base circoscrizionale e non regionale**
- **Referendum deliberativo di leggi**
- **Riduzione componenti **commissioni bicamerali****